



CITTA' DI CAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 59 DEL 16.05.2016

OGGETTO : DIVIETO DI SVOLGERE SU AREE E SUOLI PUBBLICI, IN CONCESSIONE E PRIVATE AD USO PUBBLICO, QUALSIASI ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE E/O PROMOZIONE DI OFFERTE DI BENI E SERVIZI, INCLUSA LA PUBBLICITÀ AMBULANTE CON QUALSIASI FORMA O MEZZO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- come è noto, nella Città di Capri insistono complessi e luoghi di particolare interesse storico, artistico, archeologico, monumentale e turistico con la necessità di assicurare adeguate condizioni di decoro e sicurezza degli ambienti immediatamente circostanti;
- in particolare, il soggiorno nella Città di Capri da parte dei numerosi turisti che quotidianamente la frequentano impone un decoro generale e l'agevole circolazione pedonale e veicolare senza che siano continuamente avvicinati da operatori presenti sul territorio, in particolare nella zona portuale di Marina Grande, che incuranti di tutto offrono le più disparate prestazioni di beni e servizi, arrivando talvolta perfino a vere e proprie liti tra gli stessi operatori;

CONSIDERATO CHE:

- è necessario ed opportuno intervenire sulla materia dal momento che la vigente ordinanza nr. 24 del 03.04.2011 non si è rivelata un efficace deterrente del fenomeno e negli ultimi anni, nonostante i controlli, il numero degli episodi di cui sopra è stato in costante aumento, arrivando già ora a livelli non più tollerabili;
- sempre più numerose sono le manifestazioni di insofferenza da parte dei turisti che vengono continuamente avvicinati suscitando risentimenti e fastidi tali da condizionare il libero utilizzo degli spazi pubblici e, ove consentito, la circolazione veicolare, oltre ad offrire un'immagine ed una percezione negativa dell'accoglienza turistica dell'isola, che deve essere finalizzata al benessere dell'ospite;
- le relazioni sociali, commerciali e dei servizi tradizionalmente incardinati nel contesto di una realtà turistica come la Città di Capri si sono sempre basate sulla discrezione e sul rispetto per gli ospiti;

Sentito il funzionario responsabile della Polizia Municipale;

Visto l'art.660 c.p.;

Visto il Codice della Strada;

Viste la D.G.C. n. 76 del 12.02.2016 e la D.G.C. n. 102 del 02.5.2016;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e in particolare l'articolo 54 co.4;

ORDINA

1. **L'ordinanza nr. 24 del 03.04.2001 è abrogata;**
2. **E' vietato "svolgere su aree e suoli pubblici, in concessione e private ad uso pubblico, qualsiasi attività di intermediazione e/o promozione di offerte di beni e servizi, inclusa la pubblicità ambulante con qualsiasi forma o mezzo".**

I contravventori alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 660 C.P., saranno sanzionati amministrativamente col pagamento di una sanzione in misura ridotta di €. 300,00.

DISPONE

- Che la presente ordinanza venga regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio e resa nota a mezzo pubblicazione sul sito web ufficiale del Comune di Capri.
- Gli Agenti della Forza Pubblica ed il Comando Polizia Municipale sono incaricati di far rispettare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.
- A norma dell'art. 3, comma 4, Legge 7.8.1990 si informa che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR Campania, ed entro 120 giorni dallo stesso termine al Presidente della Repubblica.

Capri , li 16.05.2016

Il Sindaco
Giovanni De Martino
Atto sottoscritto digitalmente